

## Norme &amp; Tributi

## Ok al forfettario nel 2018 per le attività partite nel 2014

## L'INTERPELLO

Il vincolo triennale della disciplina di vantaggio vale solo per i «debutti» dal 2015

Legittimo il passaggio dal super minimo alla tassazione a forfait del 5%

Salvina Morina  
Tonino Morina

Il contribuente che nel 2014 ha iniziato l'attività, avvalendosi del regime fiscale di vantaggio, cosiddetto regime dei superminimi con il forfait del 5%, può passare, per l'anno 2018, al regime forfettario. Può anche beneficiare della tassazione forfettaria del 5% per i periodi che restano fino al compimento del quinquennio, cioè fino al 2018, per il quale dovrà poi presentare

il modello Redditi 2019, con il quadro LM, compilando la sezione seconda «regime forfettario».

È questa, in sintesi, la risposta (n. 72) fornita ieri dall'agenzia delle Entrate a un professionista che ha iniziato l'attività di consulente nel 2014, avvalendosi del «regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità», di cui all'articolo 27 del Dl 98/2011. Dal 2015, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono applicare il regime forfettario di determinazione del reddito, modulato in base al tipo di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati.

In particolare, al verificarsi dei presupposti disposti dalla norma, sul reddito determinato forfettariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Dal 2015 sono stati soppressi i previsti regimi, cioè il regime agevolato

per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime dei minimi e il regime fiscale di vantaggio. Per quest'ultimo regime è stata però disposta una deroga, prevedendo che «i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (...) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età» (articolo 1, comma 98, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La soppressione del regime di vantaggio, rispetto agli altri regimi soppressi dal 2015, è stata differita di un anno e pertanto le persone fisiche in possesso dei requisiti ne hanno beneficiato anche per il periodo d'imposta 2015. Il regime di vantaggio è stato, quindi, definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016. I contribuenti

che già applicavano questo regime potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza, cioè fino al compimento del quinquennio, o del trentacinquesimo anno di età, o transitare nel regime forfettario fruendo, altresì, dell'aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio. Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolato per almeno un triennio, solo per le persone fisiche che hanno iniziato l'attività nel 2014 e hanno deciso di avvalersene.

Per le Entrate, non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, è perciò possibile, se in possesso dei requisiti, applicare per il 2018 il regime forfettario. Chi ha iniziato l'attività nel 2014, può perciò beneficiare della tassazione forfettaria del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio, cioè fino al 2018.

## IN BREVE

GOVERNO/1  
Abolizione Sistri in semplificazioni

La Rete delle professioni tecniche e il Comitato unitario delle professioni, preso atto che sono stati dichiarati inammissibili tutti gli emendamenti alla legge di Bilancio tesi a rafforzare l'equo compenso per i professionisti, hanno chiesto in una nota congiunta indirizzata al Governo di rispettare gli intenti manifestati nel Def.

GOVERNO/2  
Appello Rpt-Cup sull'equo compenso

Le Entrate, su richiesta dell'Inps, con la risoluzione 83/E di ieri ha soppresso 5 causali contributo dell'F24 relative agli operai a tempo indeterminato delle aziende agricole.

MODELLO F24  
Sezione Inps, tolte 5 causali contributo

Le Entrate, su richiesta dell'Inps, con la risoluzione 83/E di ieri ha soppresso 5 causali contributo dell'F24 relative agli operai a tempo indeterminato delle aziende agricole.

## Chi trasloca la sede negli ultimi sei mesi paga le tasse in Italia

## RESIDENZA FISCALE

La stabile organizzazione che residua manterrà codice fiscale e partita Iva

Alessandro Germani

A seguito del trasferimento della sede legale di una società dall'Italia in Germania la stabile organizzazione che residua per le attività svolte sul territorio nazionale manterrà il codice fiscale e la partita Iva precedentemente utilizzati dalla subsidiary italiana. Inoltre, all'operazione si applica il credito nazionale previsto per le operazioni transfrontaliere ex articolo 179, comma 3, ultimo periodo, del Tuir. Sono queste le importanti conclusioni a cui perviene l'agenzia delle Entrate con la risposta n. 73 di ieri a fronte di una complessa riorganizzazione transnazionale. Ma vediamo nel dettaglio.

Alfa srl è una società di diritto italiano che svolge attività di fabbricazione e commercio di prodotti, disponendo anche di una stabile organizzazione in Germania che si occupa della vendita di prodotti. A seguito di un piano di sviluppo aziendale il Gruppo è intenzionato, nella seconda parte del 2018, a trasferire la sede legale e la sede di direzione effettiva in Germania, mantenendo un ramo aziendale in Italia quale stabile organizzazione di Alfa. L'operazione si configura come trasformazione transfrontaliera (Corte Ue, caso Vale 378/10) in continuità giuridica ex articoli 16 del Codice civile e 25, comma 18, della legge 218/95. Il trasferimento di sede comporterà il passaggio giuridico dalla srl italiana alla Gmbh tedesca. Sotto il profilo fiscale i componenti del ramo italiano che confluiscono nella branch nazio-

nale non determineranno alcuna tassazione, mentre ciò si verificherà con riguardo alla branch tedesca, il cui complesso aziendale sarà assoggettato a realizzo al valore normale.

L'Agenzia evidenzia la nozione della residenza fiscale delle persone giuridiche contenuta nell'articolo 73, comma 3, del Tuir, in base alla quale la stessa è ancorata al fatto di avere per la maggior parte del periodo di imposta la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Poiché l'operazione viene effettuata nella seconda metà dell'anno, conseguentemente la società Alfa risulterà residente in Italia per tutto il 2018, il che comporterà l'assoggettamento a tassazione in Italia di tutti i redditi prodotti (sia in Italia sia in Germania) nel corso del 2018. Chiaramente per i redditi tedeschi la società beneficerà del credito d'imposta estero ex articolo 165 del Tuir.

L'Agenzia conferma l'impostazione del contribuente circa il fatto che la branch italiana possa utilizzare lo stesso codice fiscale e la partita Iva già attribuita alla società italiana. Corollario sarà il fatto che la società per il 2018 presenterà un unico modello di dichiarazione Iva, così come un unico modello 770, Redditi SC e dichiarazione Irap. Viene altresì confermato che il *notional tax credit* previsto nell'ambito delle operazioni straordinarie comunitarie trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all'estero, come espressamente stabilito dall'articolo 179, comma 3, ultimo periodo, del Tuir. La società ne potrà quindi usufruire per la definizione dell'importo della exit tax da calcolarsi sul plusvalore relativo alla branch tedesca.

## L'apporto al fondo «attira» il credito Iva

## SOCIETÀ

Conferimento di pluralità di immobili assimilato alla cessione di azienda

Angelo Busani

Non si snatura il concetto di «apporto di una pluralità di immobili prevalentemente locati» se, unitamente a un insieme di beni immobili, la società apportante conferisce in un fondo d'investimento alternativo (Fia) immobiliare chiuso anche un credito Iva non chiesto a rimborso (nella specie, il credito relativo all'Iva corrisposta

dal soggetto apportante in relazione alla costruzione del complesso immobiliare oggetto di apporto). Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 71 di ieri. Nel formulare la propria risposta, l'Agenzia rammenta che:

a) l'apporto a un fondo immobiliare chiuso di una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto (circolare 22/E/2006), è operazione fuori dal campo di applicazione dell'Iva (esconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) in quanto si deve considerare come un conferimento di azienda o di ramo d'azienda;  
b) in caso di conferimento o cessione d'azienda è possibile trasferire non

solo il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito Iva maturato dall'inizio dell'anno in cui è avvenuta la cessione fino alla data in cui quest'ultima produce effetti (risoluzione 417/2008).

Infatti, a quest'ultimo riguardo, in caso di operazioni straordinarie o di altre «trasformazioni sostanziali soggettive» (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria) si verifica, ai fini Iva, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione: l'articolo 16, comma 11, lettera a), della legge 537/1993 stabilisce che «gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'Iva, relativi alle operazioni realizzate tramite le

aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento». In altre parole, il soggetto disponente perde ogni legittimazione in ordine al credito Iva, il quale entra nella piena disponibilità del soggetto avente causa, con la conseguenza che il primo non può più chiedere il rimborso dell'Iva pagata in eccedenza. Ebbene, data l'assimilazione tra cessione di azienda e apporto a un fondo immobiliare di una pluralità di immobili prevalentemente locati, l'intero credito Iva (al netto di eventuali importi compensati fino alla data dell'apporto), maturato in capo all'apportante è trasferibile al fondo immobiliare.

WWW.LEFONTI.LEGAL

# LE FONTI LEGAL

LA RIVISTA N°1 DEGLI AVVOCATI

**LE FONTI AWARDS Sold out per le giornate targate Le Fonti**

Ceo e top manager di imprese e studi legali si sono dati appuntamento ai Le Fonti Summit & Awards. Tra gli studi legali e professionali presenti: Amendolito & Associati, Cavallini & Partners, Fornari e Associati, Giordano Merolle Studio Legale Tributario, LabLaw, LS LexJus Sinacta, MF Commercialisti Associati, Studio Legale Avv. Dario Bolognesi, Studio Legale Frisani, Studio Legale Ludini, Studio Legale Padovani, Studio Legale Servetto Peyra Pavarini, UnioLex Stucchi & Partners. Alcuni degli avvocati partecipanti: Claudio Damoli (Studio Legale Menichetti), Giuseppe Franco Ferrari (Studio Ferrari), Nicolò Juvara (Molinari e Associati), Alessandro Parrotta (Avvocato Alessandro Parrotta Studio Legale), Roberto Pisano (Studio Legale Pisano), Francesco Rotondi (LabLaw). Tra le società presenti: Alleanza Assicurazioni, Amissima Assicurazioni, BNP Paribas AM, BD - Becton Dickinson, Camponovo Architetti & Associati, CER Power, Edenred Italia, Finlibera, Generali Italia, LifeBee, Manini Prefabbricati, MSA Multi Serass, Passepartout, PLT Energia, SEI Consulting, Société Générale Equipment Finance Italia, Vito Rotondi (MEP), Wise Frogs, Massimo Visentin (Pfizer Italia).

**I RANKING SUI PRINCIPALI SETTORI DEL MERCATO LEGALE Gli studi più attivi nel tax**

In un settore in continua crescita, il fiscalista risulta decisivo in operazioni che vanno dall'm&ca, al transfer pricing, dai piani di Industria 4.0, fino al patent box e al contenzioso tributario. Le Fonti Legal ha fotografato il mercato fiscale classificando, sulla base dell'attività svolta nei primi nove mesi del 2018, i migliori studi legali. In testa alla classifica Di Tanno e Associati, seguono Dentons e Pavia e Ansaldo.

GIÙ

SU

Maisto e Associati

De Berti Jacchia

Negli ultimi mesi lo studio ha assistito gruppi internazionali rilevanti nei primi nove mesi del 2018

VISTO SU **LE FONTI TV**

THE LIVE STREAMING TV

**FRANCESCO ROTONDI**  
FONDATORE PREMIER LABLAW

VISIBILE SU **WWW.LEFONTI.TV**

**GUIDO CARLO ALLEVA**  
FONDATORE ALLEVA & ASSOCIATI

**DARIO BOLOGNESI**  
FONDATORE PREMIER STUDIO BOLOGNESI  
AVVOCATO PREMIER D'IMPRESA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

## FINANCIAL FORUM

# 22 NOVEMBRE 2018

In collaborazione con:

Sponsor & Partner:

Con il patrocinio di:

\* Il programma è soggetto a modifiche

**Agenda dei Lavori \***

8:45 **Registrazione e Welcome coffee**  
9:15 **Saluti Istituzionali**

9:30 **Alan Friedman - Keynote Speaker**

10:00 **L'evoluzione darwiniana di un ruolo: nuove tecnologie e competenze manageriali per un nuovo CFO**

**Interventi di: Massimo Visentin - CEO, Pfizer Italia, Nicola Cattozzo - Group Chief Financial Officer, Bft, Roberto Mannozi - Head of Group Administration and Tax - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Giglio Del Borgo - Direttore Generale, Diners Club Italia, Paolo Maga - CFO & HR Manager, Grohe SpA - Gruppo Lixil**  
**Moderatore: Alessandro Giuli, Giornalista e conduttore TV**

10:45 **Risk Management e Compliance: quali sfide per il CFO?**

**Interventi di: Alessandro De Felice - Presidente ANRA, Luca Carnevale Carlino - Direttore Contabilità, Fiscalità e Bilancio, Tunnel Euralpin Lyon Turin, Stefano De Donna - Sales & Operations Director International, Microport Orthopedics, Paolo Bartolucci - CFO, Nutrition & Santé, Guido Bailo - Partner, BGP Management Consulting SpA, Partner di Kyriba, Alberto Tron - Professore Università Bocconi**  
**Moderatore: Manuela Donghi, Le Fonti TV**

11:30 **Special Guest Interview: Faccia a faccia di Alan Friedman con Corrado Passera**

12:00 **Fintech e Digital Innovation: il contributo dell'innovazione agli obiettivi strategici aziendali**

**Interventi di: Paolo Fontana - Credit and Risk Senior Manager, Samsung Electronics, Fabrizio Albergati - Marketing Director, Teorema, Gianluca Massini Rosati - Founder & CEO Xriba, Ignazio Rocco di Torrepadula - Founder & CEO, CREDIMI, Andrea Davide Arnaldi - Partner, Lexant, Nevio Boscarol - Consigliere AITI e Responsabile Uff. Economico Servizi e Gestionale, ARIS**  
**Moderatore: Manuela Donghi, Le Fonti TV**

13:00 **Lunch su invito**

**Tra i nostri partecipanti**

Resta aggiornato sui nostri prossimi eventi: [www.lefonti.it/eventi](http://www.lefonti.it/eventi)